



Prot. N. del: 217 del 31/01/2015  
Titolo: XV Classe: 6



*Il Prefetto della provincia di Torino*

Considerato che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, si è comunque avuto riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza amministrativa di merito (TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 20 marzo 2009, n. 537 e TAR Puglia, Bari, Sez. I, 20 giugno 2007, n. 1576);

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in tal senso, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover aderire alla proposta del Questore di Torino;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

#### ORDINA

ferme restando le vigenti interdizioni, disposte con ordinanza p.n. del 15 settembre 2014, per i motivi in premessa indicati, dalle ore 00.00 del 31 gennaio alle ore 07.00 del 2 febbraio pv, la sottoindicata viabilità è interdetta alla circolazione di persone e mezzi:

- Comune di Chiomonte

-via dell'Avanà tutta;

-via Roma tutta;

-strada provinciale 233, dall'intersezione con il bivio per Frazione Ramat all'intersezione con via dell'Avanà.

-Comune di Giaglione

-Strada comunale per Frazione San Rocco tutta;

-Strada Comunale per Frazione San Giovanni tutta.

E' inoltre vietato l'accesso a tutti i sentieri ed alle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, che comunque conducano all'area di interesse strategico nazionale di cui all'art.19 della legge 183/2011, così come individuata dalla delibera CIPE n. 86/2010 del 18 novembre 2010, nonché alle aree recintate retrostanti l'area del Museo archeologico di Chiomonte e all'area della centrale idroelettrica di Chiomonte, per un raggio di 300 metri dal perimetro dell'area medesima.

Eventuali deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai destinatari, ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.